

Bruxelles, 19.10.2016 COM(2016) 681 final

# Proposta di

## DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania

IT IT

### **RELAZIONE**

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 10, consente la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, nei limiti di un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (ai prezzi del 2011), oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario.

Le condizioni per beneficiare del Fondo sono specificate nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

Sulla base di una domanda presentata dalla Germania, il calcolo degli aiuti a titolo del Fondo, basato sulle stime dei danni totali, è il seguente:

Catastrofe	Danni diretti (in milioni di EUR)	Costo totale degli interventi ammissibili (in milioni di EUR)	Soglia per catastrofe regionale applicata [1,5% del PIL] (in milioni di EUR)	2,5% dei danni diretti (in EUR)	6% del danno diretto oltre la soglia	Importo totale dell'aiuto proposto (in EUR)
GERMANIA	1 259,005	94,196	622,8	31 475 125	~	31 475 125
TOTALE						31 475 125

Previo esame della domanda in oggetto<sup>2</sup> e tenuto conto dell'importo massimo del contributo che il Fondo può concedere e delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti, la Commissione propone di mobilizzare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo complessivo di 31 475 125 EUR.

La Commissione presenterà un progetto di bilancio rettificativo (PBR) per iscrivere nel bilancio 2016 gli stanziamenti di impegno e di pagamento specifici.

In caso di disaccordo verrà avviata la procedura di trilogo conformemente al punto 11 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>3</sup>.

GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

\_

GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comunicazione alla Commissione C(2016) 6597 del 14.10.2016.

### Proposta di

### DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

# relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania

### IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>5</sup>, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio<sup>6</sup>.
- (3) Il 19 agosto 2016 la Germania ha presentato una domanda di mobilizzazione del Fondo in seguito a una serie di inondazioni estremamente intense e di breve durata che hanno colpito la regione della Bassa Baviera nei mesi di maggio e giugno 2016.
- (4) La domanda della Germania è conforme alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (5) È opportuno pertanto procedere alla mobilizzazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Germania.
- (6) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilizzazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data dell'adozione,

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

#### HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2016, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilizzato per erogare alla Germania l'importo di 31 475 125 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal [data dell'adozione].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Il presidente

Per il Consiglio Il presidente